



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI I

Roma,

CCPB srl
Viale Angelo Masini, 36
40126 Bologna

E p. c.

ICQRF
Sede

OGGETTO: operatori che esercitano l'attività di vendita al dettaglio di pesce derivante da acquacoltura biologica. Esenzione.

Si fa seguito alla nota prot. 38508 dell'8 maggio 2015, con la quale codesto Organismo di controllo ha trasmesso una richiesta di parere sull'argomento in oggetto, per rappresentare quanto segue.

Il Reg. UE 1169/2011, art. 2, par. 2, lettera e), a tal riguardo, definisce l'alimento preimballato come *“l'unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta”*.

Nel DM n. 18354 del 27/11/2009, all'art. 9, par. 2, punto 2.4 è stabilito altresì che *“ai sensi dell'articolo 28 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 834/2007 sono esentati dall'applicazione del medesimo articolo gli operatori che vendono prodotti da agricoltura biologica al consumatore o utilizzatore finale in imballaggio preconfezionato e che non li producano, non li preparino, non li immagazzinino, se non in connessione con il punto vendita, non li importino da un Paese terzo o non abbiano affidato tale attività terzi. Un magazzino in connessione al punto vendita, va inteso un magazzino di servizio esclusivo per uno specifico punto vendita”*.

Nel caso di specie, riprendendo quanto già esposto nella nota ministeriale n. 11203 del 17 maggio 2012, il pesce intero, etichettato con un sigillo all'opercolo branchiale fissato con ago di nylon è da considerarsi assimilabile ad un “alimento preimballato” ai fini dell'esenzione di cui al citato decreto ministeriale.

Con tale modalità di confezionamento si garantisce infatti il rispetto dell'art. 31, par. 1 del Reg. (CE) n. 889/2008, rendendo di fatto impossibile la sostituzione del prodotto “se non manipolando o danneggiando i sigilli”.

Di conseguenza questo Ufficio, per quanto di propria competenza, ritiene che l'etichettatura con sigillo all'opercolo branchiale fissato al prodotto con ago di nylon per il pesce intero, non si ponga in contrasto con la definizione dell'art. 2, par. 2, lettera e) del Reg. UE 1169/2011, facendo rientrare il prodotto in questione nella definizione di “prodotto preimballato”.

In conclusione, nel rispetto delle condizioni sopra indicate, qualora gli operatori che esercitano l'attività di vendita al dettaglio di pesce derivante da acquacoltura biologica vendano i prodotti

biologici esclusivamente al consumatore o utilizzatore finale e “non li producano, non li preparino, non li immagazzinino, se non in connessione con il punto vendita, non li importino da un Paese terzo o non abbiano affidato tale attività a terzi”, possono godere dell’esonero prevista all’art. 28, par. 2 del Reg. (CE) n. 834/2007.

Il Direttore Generale
Emilio Gatto

